

**Centro Studi sulla Libertà di Religione Credo e Coscienza
(LIREC)**

MARZO 2023



STRATEGIA

**DI IMPLEMENTAZIONE DELLE
LINEE GUIDA FORB**



CENTRO STUDI SULLA LIBERTÀ DI RELIGIONE CREDO E COSCIENZA (LIREC)

Viale Angelico 38, 00195 Roma

Registrata a Roma il 3 Agosto 2017

Natura Giuridica n. 12 – Associazioni non riconosciute e comitati

N. 949910 – Attività di organizzazioni per la tutela dei cittadini

Codice Fiscale: 97943380580

Email: centrostudilirec@gmail.com

Contatto: +39-3488299499

Sito: lirec.net

Centro Studi sulla Libertà di Religione Credo e Coscienza (LIREC)



STRATEGIA

DI IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA FORB

A CURA DEL CENTRO STUDI LIREC

MARZO 2023

PREMESSA

La strategia di implementazione delle Linee Guida FoRB è stata elaborata dal Centro Studi sulla Libertà di Religione Credo e Coscienza nel 2018 e [consegnata al Centro Interministeriale per i Diritti Umani \(CIDU\)](#) il 7 dicembre 2018 e alla [Presidenza del Consiglio dei Ministri](#) il 14 dicembre 2018.

Il documento è stato [presentato alla Sala Stampa della Camera dei Deputati](#), su interessamento dell'On. Stefano Ceccanti, il 15 febbraio 2019.

A distanza di quattro anni dalla prima edizione, le criticità già evidenziate sono rimaste tali e l'implementazione delle Linee Guida FoRB rimane, nel nostro Paese, ancora molto lontana dalla sua completa attualizzazione.

Per questo motivo, il Centro Studi LIREC intende presentare nuovamente la Strategia per metterla a disposizione di tutte le istituzioni interessate all'implementazione delle Linee Guida FoRB in Italia.

Il documento, la cui struttura e i cui contenuti sono in gran parte invariati, presenta tuttavia alcuni aggiornamenti, che tengono conto dei quattro anni intercorsi dalla prima edizione.

SOMMARIO

1. Introduzione	1
1.1 Promotore della strategia.....	1
1.2. Destinatari.....	2
1.3. Obiettivi generali della strategia.....	2
2. Lo stato della libertà di religione e credo in Italia	3
2.1. Presenza demografica e monitoraggio	3
2.2. Discriminazione delle minoranze religiose in Italia	6
3. Linee Guida FORB.....	9
3.1. Definizione di FoRB	9
3.2. Principi fondamentali alla base dell'azione dell'UE:.....	10
4. Cornice normativa italiana per la tutela della libertà di credo	13
4.1. Quadro costituzionale e normativo.....	13
4.2. Confessioni religiose diverse da quella cattolica: le intese	15
4.3. Collegamenti con altri diritti umani	17
5. Aree e assi d'intervento prioritarie	17
5.1. Cultura nella vita pubblica e nella società.....	18
5.2. Scuola (Istruzione e Formazione).....	19
5.3. Assistenza spirituale nelle strutture pubbliche: caserme, ospedali e luoghi di detenzione.	23
5.4. Luoghi di culto	24
6. Conclusione	26

1. Introduzione

1.1 Promotore della strategia

Questa strategia è stata promossa e realizzata dal Centro Studi sulla Libertà di Religione Credo e Coscienza (LIREC), un libero sodalizio di cultura e di propaganda, indipendente da partiti e da qualsiasi organizzazione religiosa, senza fini di lucro. Il programma FoRB, emanato dal Consiglio dell'Unione Europea (*EU Guidelines on the promotion and protection of Freedom of Religion or Belief*) nel giugno 2013,¹ nonché le raccomandazioni ricevute dallo Stato italiano in sede OSCE/ODIHR nel 2013,² con Side Event di approfondimento³ in merito al rispetto della libertà di religione, credo e coscienza, sono la base costitutiva dell'Associazione (art.2 - statuto).⁴

Questo lavoro è il risultato sia delle attività e delle ricerche svolte da LIREC sul territorio a diretto contatto con le minoranze religiose e spirituali, delle cui necessità e istanze si fa portavoce, sia del dialogo costante con le istituzioni e le autorità preposte sia dell'UE che dell'Italia. In particolare, nella strategia si fa ampio riferimento al documento pubblicato nel luglio 2013 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri "L'Esercizio della libertà religiosa in Italia" e, per ciò che riguarda i dati statistici, all'opera "Le Religioni in Italia" a cura di Massimo Introvigne e PierLuigi Zoccatelli del Centro Studi sulle Nuove Religioni (CESNUR).

Le Linee guida dell'Unione Europea FoRB (*Freedom of Religion or Belief*), a cui l'Italia ha aderito, nell'ambito degli strumenti di monitoraggio dello stato della libertà di religione e credo prevedono: "L'UE manterrà contatti con le parti colpite da violazioni o conflitti, le autorità locali e regionali, le organizzazioni della società civile locali e internazionali, comprese le organizzazioni femminili, i difensori dei diritti umani e i gruppi religiosi o di fede al fine di essere pienamente informata e aggiornata, riguardo a situazioni specifiche, compresi casi individuali, questioni sistemiche e aspetti legati ai conflitti".⁵ È precisamente in questo ambito che LIREC intende dare il suo contributo con questa strategia, in quanto associazione impegnata,

¹ Council of the European Union, EU Guidelines on the promotion and the protection of freedom of religion or belief, Foreign Affairs Council Meeting, Luxemburg, 24 June 2013. Il documento originale in lingua inglese è scaricabile all'indirizzo: <https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf>. La traduzione in italiano delle parti del documento citate in questa strategia non è ufficiale.

² Raccomandazioni all'Italia, OSCE, Human Dimension Implementation Meeting (HDIM), Varsavia, 26 settembre 2013, <https://www.osce.org/it/odihr/105964?download=true>

³ OSCE Side Event: <https://www.osce.org/odihr/104902?download=true>

⁴ Statuto di LIREC, <http://cs.dimarzio.it/index.php/it/documenti/centro-studi-lirec/send/10-lirec/16-statuto-del-centro-studi-lirec>

⁵ EU Guidelines on the promotion and the protection of freedom of religion or belief , n.44b.

nella società civile, per statuto, nella difesa dei diritti umani fondamentali e in particolare della libertà di religione, credo e coscienza.⁶

1.2. Destinatari

Il Centro Studi LIREC, come associazione che, all'interno della società civile, ha il compito di difesa e promozione della libertà di religione credo e coscienza, mette questa strategia a disposizione di tutte le istituzioni interessate all'implementazione delle Linee Guida FoRB.

In relazione a questa strategia il ruolo delle istituzioni risulta ancora più pertinente tenendo conto del fatto che la libertà di religione o di credo è intrinsecamente legata a molti altri diritti umani come quelli alla libertà di opinione ed espressione, alla libertà di associazione e di assemblea, e ad altre libertà fondamentali, che contribuiscono tutti alla costituzione di società pluraliste, tolleranti e democratiche.

1.3. Obiettivi generali della strategia

Con questo contributo il Centro Studi LIREC intende conseguire i seguenti obiettivi:

- Verificare se e in che misura l'Italia “promuove e tutela” la libertà di religione e credo come richiesto dalle Linee Guida FoRB che ha sottoscritto in qualità di Stato membro dell'UE;
- Indicare alle Istituzioni preposte quali sono le azioni da intraprendere perché l'Italia attui le Linee Guida rispettandone lo spirito;
- Riproporre le raccomandazioni ricevute dallo Stato italiano in sede OSCE/ODIHR nel 2013, in merito al rispetto della libertà di religione, credo e coscienza.⁷

⁶ Attività di LIREC: <https://lirec.net/attivita/>

⁷ Raccomandazioni all'Italia, OSCE, Human Dimension Implementation Meeting (HDIM), Varsavia, 26 settembre 2013, <https://www.osce.org/it/odihr/105964?download=true>

2. Lo stato della libertà di religione e credo in Italia

2.1. Presenza demografica e monitoraggio

Tra gli strumenti che le Linee Guida FoRB indicano per la loro applicazione c'è il monitoraggio della situazione, necessaria per elaborare una valutazione adeguata dello stato della libertà di religione e credo in un determinato Paese.⁸

In Italia i dati sulla diffusione delle minoranze religiose e spirituali sono forniti dal Centro Studi sulle Nuove Religioni (CESNUR) che cura l'opera online "Le Religioni in Italia."

Si riporta un ampio stralcio dell'Introduzione all'opera, poiché è esaustiva e chiarisce concetti e dati essenziali che sono alla base dell'elaborazione di questa strategia:

“Un altro elemento di carattere ampiamente mitologico, che questa ricerca contribuirà forse a mandare in pensione, è peraltro quello relativo alla cosiddetta “invasione delle sette”. Certo, i movimenti religiosi in qualche modo alternativi sono moltissimi. J. Gordon Melton – che peraltro rifiuta, come anche noi facciamo in questa sede, di tracciare una linea di demarcazione netta fra “vecchie” e “nuove” religioni, né utilizza, per ragioni su cui torneremo, il concetto di “setta”, che è ambiguo, impreciso e si presta facilmente a un uso valutativo e discriminatorio – ne rubrica oltre 2.300 di una certa consistenza negli Stati Uniti e in Canada nella nona edizione della sua Melton’s Encyclopedia of American Religions (2 voll., Gale, Farmington Hills [Michigan] 2017), di cui 385 nuove rispetto alla precedente edizione del 2009. In un Paese dove il pluralismo religioso è più recente, come l’Italia, le sigle “nuove” sono comunque numerose. Ma il numero di aderenti a questi movimenti rimane piuttosto contenuto. Naturalmente, le statistiche dipendono da dove, esattamente, si pone la linea di demarcazione fra le religioni “storiche” e i “nuovi movimenti religiosi”. In America Latina e in alcuni Paesi dell’Africa e dell’Asia, per esempio, sono possibili enormi variazioni del dato statistico relativo ai “nuovi movimenti religiosi” a seconda dell’inclusione o meno, in questa categoria, delle comunità protestanti di tipo pentecostale o fondamentalista indipendente. Da questa ricerca risulterebbe comunque confermato – se si volesse utilizzare la categoria di “nuovi movimenti religiosi” nel senso in cui più comunemente la si usa, che non comprende il mondo protestante pentecostale e fondamentalista indipendente – che le realtà normalmente così etichettate

⁸ EU Guidelines on the promotion and the protection of freedom of religion or belief (FoRB), II C.1.

riuniscono meno dell'uno per cento degli italiani. Molte sigle, talora rilevanti dal punto di vista culturale e tipologico, hanno però un numero minuscolo di aderenti così che, più che di una "invasione delle sette" si dovrebbe parlare di una "invasione delle sigle". Altro è il discorso sulle minoranze religiose, il che in Italia significa sulle religioni diverse dalla cattolica. Complessivamente, chi avrà modo di leggere la presente rassegna enciclopedica, vi troverà esposte 866 minoranze religiose e spirituali presenti in maniera organizzata nel nostro Paese; nella prima edizione di questa enciclopedia, pubblicata nel 2001, erano 658.

Questa ricerca saluta e congeda anche il dato – molte volte ripetuto, ma che almeno dagli anni 1980 non è mai stato vero – secondo cui le minoranze religiose in Italia rappresentano globalmente solo l'uno per cento della popolazione. Anche se in molti casi le statistiche sono difficili, i totali di questa ricerca relativi a quanti chiaramente manifestano un'identità religiosa diversa dalla cattolica in Italia sono di circa 2.248.000 unità se si prendono in esame i cittadini italiani, e di circa 6.239.000 unità se si aggiungono gli immigrati non cittadini, il che ha rilievo principalmente per il mondo islamico e secondariamente per un'immigrazione cristiano-ortodossa dall'Est europeo di proporzioni notevoli, ma anche – per esempio – per l'induismo, il buddhismo, le religioni sikh e radhasoami, un robusto protestantesimo pentecostale e battista di origine cinese, coreana, filippina e africana, o l'immigrazione copta proveniente da diversi Paesi dell'Africa.

Considerando da una parte i 53.789.453 cittadini italiani – un dato che include 1.470.680 cittadini di origine straniera che hanno acquisito la cittadinanza italiana (di cui 121.457 nel 2021), nell'83,3% dei casi non comunitari – e confrontandoli con il totale della popolazione residente – fissata a 58.983.122 unità, secondo i più recenti dati del bilancio demografico, resi noti nel 2022 dall'Istituto nazionale di statistica, dei quali gli stranieri sono 5.193.669, pari all'8,8% (un'incidenza superiore alla media dell'Unione Europea, pari all'8,4%) –, siamo come si vede a una percentuale del 4,2% di persone manifestano un'identità religiosa diversa dalla cattolica in Italia, il quadruplo del mitico uno per cento più volte infondatamente menzionato. Se si considerano i residenti sul territorio la percentuale di appartenenti a minoranze religiose sale al 10,6%. Presentiamo queste conclusioni insieme senza trarne alcuna specifica conseguenza di carattere generale – il che andrebbe ben oltre i compiti di questo nostro lavoro – e consapevoli del fatto che

documentare il pluralismo è un gesto a suo modo “politico”. Nel dettaglio – e con le precisazioni che seguiranno – la composizione del 4,2% di cittadini italiani che appartengono a minoranze religiose è la seguente:

Tab. 1 – Minoranze religiose fra i cittadini italiani (stima CESNUR 2022)

Ebrei	36.400	1,6%
Cattolici “di frangia” e dissidenti	24.500	1,1%
Ortodossi	415.000	18,5%
Protestanti	385.000	17,1%
Testimoni di Geova (e assimilati)	420.000	18,7%
Mormoni (e assimilati)	28.000	1,2%
Altri gruppi di origine cristiana	10.000	0,4%
Musulmani	528.000	23,5%
Bahá’í e altri gruppi di matrice islamica	4.500	0,2%
Induisti e neo-induisti	55.000	2,4%
Buddhisti	217.000	9,7%
Gruppi di Osho e derivati	4.000	0,2%
Sikh, radhasoami e derivazioni	24.000	1,1%
Altri gruppi di origine orientale	8.000	0,3%
Nuove religioni giapponesi	3.800	0,2%
Area esoterica e della “antica sapienza”	16.800	0,8%
Movimenti del potenziale umano	30.000	1,3%
Movimenti <i>organizzati</i> New Age e Next Age	20.000	0,9%
Altri	18.000	0,8%
Totale	2.248.000	100,0%

Per le precisazioni a proposito delle definizioni e categorie utilizzate nell'opera e per il dettaglio delle cifre della tabella si rimanda alla fonte.⁹

2.2. Discriminazione delle minoranze religiose in Italia

La situazione delle minoranze religiose in Italia è molto più delicata e complessa di quanto non possa apparire a uno sguardo superficiale.

Sono numerosi i casi di discriminazione e violazione delle Linee-Guida dell'UE a danno delle minoranze religiose e spirituali.

In primo luogo, un problema che pregiudica, di fatto, l'esercizio della libertà di culto (e quindi la piena attuazione non soltanto delle Linee-guida FoRB, ma dello stesso dettato costituzionale) è quello dei luoghi di culto, che interessa in modo particolare l'Islam. Al di là di casi estremi, come quello delle normative soprannominate “leggi anti-moschee” approvate in Lombardia e Veneto – la prima dichiarata incostituzionale con sentenza 24/03/2016 n° 63 - si verifica sempre più spesso che luoghi adibiti a moschee vengano chiusi da ordinanze comunali per ragioni urbanistiche, e riaperti poi dal TAR in seguito ai ricorsi delle associazioni musulmane.

Il conflitto tra la tutela della libertà religiosa e il rispetto delle leggi urbanistiche esiste indipendentemente da ogni eventuale strumentalizzazione, ma appare di difficile risoluzione per via dell'annoso aspetto burocratico. Una concreta attuazione delle linee-guida FORB non è immaginabile in assenza di una semplificazione che consista in un approccio collegiale alla tutela dell'esercizio della libertà di culto, in cui i Ministeri si coordinino con le amministrazioni al fine di garantire che problematiche di tipo urbanistico non ostacolino la libertà di credo e coscienza.

Se tali difficoltà affliggono essenzialmente quelle minoranze religiose che non possiedono un'intesa col governo italiano, il problema dell'assenza di pluralismo negli spazi informativi riguarda invece tutti i gruppi religiosi acattolici, seppure in misura diversa, ed è stato più volte riscontrato con dati affidabili.¹⁰ La differenza sta nel fatto che le confessioni riconosciute si scontrano con l'impossibilità di comunicare, mentre quelle non riconosciute sono spesso vittime di campagne di stigmatizzazione e servizi allarmistici, quando non propriamente diffamatori.

⁹ M. Introvigne e P. Zoccatelli (a cura di), Religioni in Italia, <https://cesnur.com/il-pluralismo-religioso-italiano-nel-contesto-postmoderno-2/>, consultato il 20 marzo 2023.

¹⁰ Cfr. I rapporti annuali della Fondazione Critica Liberale (<http://archivio.criticaliberale.it>). Vedi l'evento di presentazione del V rapporto sulla secolarizzazione "L'informazione televisiva al servizio del Vaticano", registrato a Roma giovedì 23 giugno 2016: <https://www.radioradicale.it/scheda/479383/linformazione-televisiva-al-servizio-del-vaticano>.

Per ciò che riguarda i gruppi minoritari non dotati di intesa, spesso denominati “sette”, vi sono stati casi molto gravi di discriminazione, e tuttora sembra esistere un apposito dipartimento del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, noto come “Squadra Anti-sette”, che, oltre ai costi e all'utilità, ha sollevato dubbi sulla sua costituzionalità, anche in sede istituzionale.¹¹ Abbiamo assistito a campagne mirate contro gruppi minoritari stigmatizzati che, in alcune occasioni, sono culminate in vicende giudiziarie in cui le accuse di “setta” si sono poi rivelate infondate.¹²

Dal punto di vista dell'istruzione, non vi è alcuna parità nel sistema scolastico. L'ora opzionale di religione cattolica tende a farsi carico dell'aspetto religioso al di là della sua natura confessionale, occupandosi quindi anche di dialogo interreligioso. Non sono però previsti insegnamenti specifici per gli alunni appartenenti a minoranze religiose, né aconfessionali che si occupino, ad esempio, di storia delle religioni per supplire alla lacuna sul piano didattico.

Le religioni che non possiedono un'intesa sono soggette alla normativa fascista sui “culti ammessi”,¹³ quindi disciplinate da una legge precostituzionale che non può in alcun modo garantire la tutela della libertà di religione, credo e coscienza.

Soltanto tredici gruppi religiosi hanno raggiunto l'intesa col governo italiano, ma i limiti di questo meccanismo, in assenza di una legge-quadro più ampia che riconosca i diritti di base, sono facilmente ravvisabili nei tempi che lo strumento dell'intesa richiede in rapporto al numero delle minoranze presenti sul territorio.

È opportuno sottolineare che le campagne “antisette”, sia specifiche contro un dato movimento religioso sia generiche contro il pericolo rappresentato dalla presunta esistenza di “sette religiose” in Italia, sono state sistematicamente volte alla reintroduzione del reato di plagio abolito per incostituzionalità nel 1981. Oltre alla presenza di appositi disegni di legge depositati

¹¹ Interrogazioni di Paola Binetti (http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=56793&stile=6&highLight=1&paroleCointenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+ORALE%27), Marco Perduca e Donatella Poretti (<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=682807>).

¹² Un caso emblematico, a questo proposito, è quello dell'Associazione Arkeon. Si veda il Dispositivo della Sentenza del Tribunale di Bari del 16 luglio 2012 n. 6445/06 RGNR e la Motivazione della Sentenza di primo grado, pp. 896-897.

¹³ Legge 24 giugno 1929, n. 1159, che riprendeva il contenuto dell'articolo unico della “legge Sineo”, e il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

in Parlamento,¹⁴ la cui approvazione aggraverebbe il già delicato quadro italiano in relazione alla tutela della libertà di religione, credo e coscienza, è da segnalare che il Consiglio d'Europa ha più volte ribadito la necessità, per gli Stati membri, di evitare il termine “setta”, che al di là del significato etimologico è oggi un modo dispregiativo d'indicare determinati gruppi minoritari.

La Risoluzione del 1999 evidenzia come non vi sia una definizione condivisa del termine “setta”.¹⁵ È da rimarcare, infine, come all'assenza di scientificità di tale definizione s'affianchi quella del concetto di “manipolazione mentale”, mediante il quale si è tentata la suddetta reintroduzione del reato di plagio. Il fenomeno antisette ha rappresentato una minaccia concreta alla difesa del diritto umano fondamentale a non essere discriminati per la propria fede, e concetti come quello di “plagio” implicano una minaccia ulteriore anche ad altri diritti, come ha drammaticamente dimostrato il caso di Aldo Braibanti, unica condanna per plagio prima dell'abolizione del reato.

Particolare rilievo, in questo momento storico, assume anche la condizione dei richiedenti asilo fuggiti da persecuzioni religiose in patria, se si considera che il nostro Paese, pur avendo ratificato le relative convenzioni delle Nazioni Unite (oltre agli impegni presi in sede europea), non necessariamente accoglie i rifugiati secondo le direttive.¹⁶ Questo problema è esemplificato dal caso dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente: nonostante la gravità delle violazioni subite nel Paese d'origine, la Cina, l'Italia ha accolto solo il 10% delle richieste di asilo. Occorre sottolineare che, nel caso in esame, sono state riscontrate le medesime prassi in altri Stati membri, alcuni dei quali hanno optato persino per il rimpatrio: un'oggettiva implementazione del programma FoRB imporrebbe pertanto un cambiamento radicale nelle politiche di accoglienza delle minoranze religiose perseguitate, non essendo pensabile la promozione della tutela della libertà di religione, credo e coscienza (come previsto dalle Linee-guida UE) fuori dai confini dell'Unione Europea se all'interno non si offre un rifugio alle vittime di persecuzione.

¹⁴ Si veda, per esempio, la proposta di legge presentata dall'On. Pisicchio: http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0001030.pdf

¹⁵ Consiglio d'Europa, Raccomandazione 1396 (1999), Religion and democracy <https://rm.coe.int/0900001680516539>

¹⁶ Kate Jastram e Marilyn Achiron (UNHCR) (2001), Protezione dei rifugiati: Guida al diritto internazionale del rifugiato, Pubblicato dall'Unione Interparlamentare, in collaborazione con L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/7manualeparlamentari.pdf>

3. Linee Guida FORB¹⁷

3.1. Definizione di FoRB

Le linee-guida FoRB impegnano gli Stati Membri, tra cui l'Italia, non solo a implementarle, ma anche a promuoverle.

Le Linee Guida affermano che la libertà di Religione o Credo - *Freedom of Religion or Belief* (FoRB) - è un diritto umano universale, protetto dall'Articolo 18 dell'*International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR). Con questo documento l'Europa si impegna a diffondere e a far accettare questi principi nelle sue policy e stabilisce degli standard per le relazioni estere. Le Linee Guida promuovono la libertà di religione o credo cercando di prevenire le violazioni e fronteggiare le situazioni in cui queste violazioni si verificano. Esse forniscono all'UE le indicazioni adeguate per agire e prendere provvedimenti nei riguardi di quelle nazioni che violano la libertà di religione e credo.

Dal punto di vista della legge internazionale FoRB (*Freedom of Religion o Belief*) ha due componenti:

- a) la libertà di avere o non avere o adottare una religione o un credo (che comprende il diritto a cambiarlo) in base a una scelta personale
- b) la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, individualmente o in comune con altri, in pubblico o in privato nel culto, nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.

Inoltre l'Unione Europea ribadisce che "la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo si applica in modo equivalente a tutte le persone. È una libertà fondamentale che comprende tutte le religioni o i credo, inclusi quelli che non sono stati praticati tradizionalmente in un dato Paese, i credo di persone appartenenti a minoranze religiose, nonché le convinzioni non teiste e ateiste. La libertà comprende anche il diritto di adottare, cambiare o abbandonare la propria religione o il proprio credo, esercitando il libero arbitrio".¹⁸

¹⁷ Council of the European Union, EU Guidelines on the promotion and the protection of freedom of religion or belief, Foreign Affairs Council Meeting, Luxembourg, 24 June 2013. Il documento originale in lingua inglese è scaricabile all'indirizzo: <https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf>. La traduzione in italiano delle parti citate e sintetizzate in questo capitolo, non è ufficiale.

¹⁸ EU Guidelines on the promotion and the protection of freedom of religion or belief (FoRB), I C.10.

3.2. Principi fondamentali alla base dell'azione dell'UE:

Alcuni di questi principi sono:

- il carattere **universale** della libertà di religione o di credo
- la libertà di religione o di credo è un diritto **individuale** che può essere esercitato **in comune con altri**
- gli Stati devono avere un **ruolo primario** nel garantire la libertà di religione o di credo
- la libertà di religione o di credo è **intrinsecamente** legata alla difesa di altri diritti umani.

Le convinzioni teiste, non teiste e atee e il diritto a non professare alcuna religione o credo sono tutelati dall'articolo 18 dell'ICCPR. I termini "credo" e "religione" devono essere interpretati in **senso ampio** e l'applicazione del suddetto articolo non dovrebbe essere limitata alle religioni tradizionali o alle religioni e ai credo aventi caratteristiche o pratiche istituzionali analoghe a quelle delle religioni tradizionali. Gli Stati non dovrebbero limitare la libertà di aderire ad alcuna religione o credo. È ugualmente vietata **la coercizione a cambiare, abiurare o rivelare** la propria religione o il proprio credo.

Il libero esercizio della libertà di religione e credo contribuisce direttamente alla democrazia, allo sviluppo, alla pace e alla stabilità. Le violazioni della FoRB possono esacerbare l'intolleranza e spesso costituire i primi segni di violenza e di conflitto. Le violazioni possono essere commesse **sia dagli Stati che da altre agenzie e gruppi** e si verificano in molti luoghi, creando sofferenza ovunque, anche in Europa.

A questo proposito il Centro Studi LIREC si è occupato di due casi di gravi violazioni della libertà di religione e credo, in Russia e in Cina, a danno delle minoranze religiose in quei Paesi, che si ripercuotono inevitabilmente anche nel nostro Paese perché provocano la fuga di cristiani che cercano asilo. LIREC ha promosso, per sensibilizzare le istituzioni sulla situazione di questi richiedenti asilo, due eventi alla Camera dei Deputati il 26 settembre 2017¹⁹ e il 14 dicembre

¹⁹ Maggiori informazioni sull'evento: <https://lirec.net/eventi/2017/9/26/seminario-internazionale-violazioni-della-liberta-religiosa-in-russia-yfncc>

2017²⁰ e ha accolto alcuni rifugiati nella sua sede per realizzare interviste a scopo informativo da mettere a disposizione della stampa.²¹

- Finalità

Si intende fornire ai funzionari delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE orientamenti pratici su come cercare di prevenire le violazioni alla libertà di religione o di credo, analizzare casi e reagire efficacemente alle violazioni ovunque esse avvengano, al fine di promuovere e proteggere la libertà di religione o di credo nell'azione esterna dell'UE.

- Il ruolo degli Stati nel promuovere FoRB

Gli orientamenti contengono inoltre prescrizioni puntuali alle quali deve essere improntata l'azione dell'UE per quanto riguarda i seguenti temi:

- prevenire e reprimere gli atti di violenza contro le persone fondati sulla loro religione o sul loro credo;
- libertà di espressione del proprio credo o religione;
- promozione della tolleranza religiosa, del rispetto della diversità e della comprensione reciproca;
- tutela dalla discriminazione diretta e indiretta fondata sulla religione o il credo, indipendentemente dai motivi addotti per siffatta discriminazione;
- tutela del diritto di cambiare o abbandonare la propria religione o il proprio credo;
- diritto di manifestazione di una religione o di un credo;
- sostegno e tutela per i difensori dei diritti umani a nome di gruppi religiosi, organizzazioni filosofiche, non confessionali o di altre organizzazioni della società civile
- protesta qualora i funzionari statali o attori non statali influenti diffondano messaggi aggressivi riguardo a chi aderisce a determinate religioni o ad altri credo, comprese le convinzioni teiste, non teiste o atee, specialmente qualora essi invitino apertamente, o giustifichino, la violenza contro queste persone;
- sostegno agli sforzi della società civile volti a promuovere la libertà di religione o di credo.

- Strumenti

Gli orientamenti indicano i seguenti strumenti:

²⁰ Maggiori informazioni sull'evento: <https://lirec.net/eventi/2017/11/23/violazioni-della-libert-religiosa-in-cina>

²¹ Le interviste sono reperibili all'indirizzo: <https://lirec.net/attivita/>

- Monitoraggio, valutazione e relazioni

Le delegazioni UE monitoreranno il rispetto della libertà di religione o di credo nei paesi terzi e individueranno e comunicheranno situazioni preoccupanti affinché l'UE possa avviare azioni adeguate e tempestive. Le relazioni delle delegazioni UE dovrebbero essere trattate in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio competenti e, ove del caso, all'interno del Comitato politico e di sicurezza al fine di individuare una risposta adeguata. Le autorità dell'Unione, incaricate di potenziare la FORB, devono perseverare in questa politica e coinvolgere costantemente la società civile, per promuovere la libertà di religione o credo.²²

- Iniziative e diplomazia aperta

L'UE solleverà la questione della libertà di religione o di credo nell'ambito di adeguati contatti ad alto livello, anche a livello dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e dei capi delegazione.

- Dialoghi politici

Nei dialoghi politici con paesi partner e organizzazioni regionali, l'UE incoraggerà i paesi partner ad aderire agli strumenti internazionali pertinenti e ad attuarli, in particolare la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici.²³

Infine, le Linee Guida richiedono anche un regolare scambio di punti di vista con organismi importanti, all'interno del Parlamento Europeo, come le discussioni politiche con gli Stati partner e le organizzazioni regionali.

- Impiego di strumenti finanziari esterni

La libertà di religione o di credo rimarrà una delle priorità dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, anche tramite il finanziamento dei progetti dei difensori dei diritti umani e l'assistenza alle persone che affrontano una minaccia immediata. Le delegazioni dell'UE potranno sostenere progetti della società civile riguardanti la libertà di religione o di credo nel quadro dei programmi di sostegno per paese.

- Promozione della libertà di religione o di credo nei consessi multilaterali

L'UE assicurerà che la libertà di religione o di credo rimanga in cima all'agenda delle Nazioni Unite, con un approccio orientato fortemente alla tutela dei diritti umani, e che l'ONU continui a fornire una risposta decisa alle violazioni della libertà di religione o di credo e agli atti di

²² EU Guidelines on the promotion and the protection of freedom of religion or belief (FoRB), II C1 48b

²³ EU Guidelines on the promotion and the protection of freedom of religion or belief (FoRB), II C2 49-50

intolleranza e violenza fondati sulla religione o il credo. L'UE si impegnerà inoltre in iniziative di dialogo interculturale e interreligioso e promuoverà iniziative a livello dell'OSCE e del Consiglio d'Europa.

- Attuazione e Valutazione

L'UE rafforzerà ulteriormente la propria cooperazione con l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e con il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, e si impegnerà con le organizzazioni internazionali sulla libertà di religione o di credo. Il gruppo di lavoro per i diritti umani, creato nell'ambito del Consiglio dell'UE nel 1987, è responsabile per i temi dei diritti umani nelle relazioni esterne dell'UE ed è composto da esperti di diritti umani degli Stati membri.²⁴

In particolare, le Linee Guida richiedono, dopo tre anni, una valutazione che coinvolge la società civile, a diversi livelli. La creazione di un meccanismo che assicuri una pronta e regolare discussione nella società civile sarebbe, in ogni caso, un'azione prudente da mettere in campo. Il coinvolgimento della società civile potrebbe aiutare ad assicurare un atteggiamento critico e la verifica dei progressi, a scadenze fissate, nell'ambito dei primi tre anni dall'approvazione del documento.

4. Cornice normativa italiana per la tutela della libertà di credo

4.1. Quadro costituzionale e normativo

Nel documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri “L'esercizio della libertà religiosa in Italia” si illustra compiutamente il quadro costituzionale e normativo del nostro Paese.²⁵ Per questo motivo, nei paragrafi successivi della strategia, sarà ampiamente citato.

La libertà religiosa in Italia è garantita dalla legge fondamentale dello Stato, la Costituzione, sulla quale poggia l'intera normativa vigente in materia e alla salvaguardia dei diritti in essa contenuti sono ispirate le modalità attraverso cui lo Stato regola i propri rapporti con le diverse confessioni religiose presenti sul territorio italiano.

²⁴ EU Guidelines on the promotion and the protection of freedom of religion or belief (FoRB), III 68-71

²⁵ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Segretario generale. Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali (Luglio 2013), L'Esercizio della libertà religiosa in Italia, pp. 6-10.

Negli anni del fascismo, con il superamento dello Statuto Albertino, si è giunti a una regolamentazione privilegiata dei rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica (conclusione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede nel 1929) e alla parallela adozione di misure legislative volte a disciplinare i rapporti con i c.d. culti ammessi.²⁶ Nel documento si precisa comunque che:

*“solo con la redazione, l’approvazione e l’entrata in vigore della nostra Carta costituzionale si è affermato in Italia il pieno riconoscimento della libertà religiosa nel suo senso più compiuto”, in particolare grazie agli articoli 3, 7, 8, 19, 20. Le disposizioni in essi contenute sanciscono: il principio di non discriminazione su base religiosa (articolo 3), l’uguaglianza di tutte le confessioni di fronte alla legge (articolo 8), la libertà di professare il proprio credo, sia individualmente che collettivamente, di promuoverne la diffusione e di celebrarne il culto in pubblico o in privato a meno che i riti non siano contrari al buon costume (articolo 19), ed infine la proibizione di ogni forma di discriminazione o l’imposizione di speciali oneri fiscali nei confronti di associazioni o istituzioni religiose basate sull’appartenenza confessionale (articolo 20). Accanto a questi articoli, ve ne sono altri che interessano indirettamente la libertà religiosa. In particolare essi sono: l’articolo 2 che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (fra cui rientra quindi la libertà religiosa e di credo) e gli articoli 17, 18 e 21 che garantiscono la libertà di espressione, di assemblea e di riunione e la libertà di organizzare associazioni religiose. Inoltre la Costituzione tratta di specifici aspetti della libertà religiosa, come nel caso dell’articolo 7, ove si sancisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi, e dell’articolo 8, terzo comma, che prevede lo strumento dell’intesa per la disciplina dei rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Un’ultima disposizione di rilievo è contenuta nell’articolo 117, secondo comma, lettera c), il quale riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dei rapporti con le confessioni religiose”.*²⁷

²⁶ Legge 24 giugno 1929, n. 1159 e regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

²⁷ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Segretario generale. Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali (Luglio 2013), L’Esercizio della libertà religiosa in Italia, pp.6-7.

La norma espressa dalla Costituzione è stata applicata dalla Corte Costituzionale che si è pronunciata in numerosi casi nei quali essa ha recepito un' interpretazione della libertà religiosa così come si andava affermando e ampliando nel contesto sociale del nostro paese e nella giurisprudenza della CEDU, del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite. In questo ambito rientrano le sentenze relative all'obiezione di coscienza, all'obbligo del servizio militare, le formule di giuramento per la testimonianza nel corso di processi, il vilipendio, il matrimonio, la costruzione degli edifici di culto, la libertà dei culti.

Attualmente la disciplina regolamentare per assicurare la libertà religiosa in Italia è ancora il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, recante "Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato". Tale legge conserva la definizione di "culti ammessi" che contrasta con il dettato costituzionale ma, nonostante i numerosi tentativi di abrogazione e superamento, questo rimane ancora l'unico punto di riferimento normativo per la tutela di un diritto fondamentale come quello della libertà di religione e di credo.

A regolare i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose è stato instaurato, con l'introduzione dell'articolo 8 della Costituzione, il sistema di stipulazione di intese, nel quale è competente la Presidenza del Consiglio. Tale sistema pone indubbiamente le minoranze religiose, con o senza intesa, in una posizione di inferiorità e discriminazione rispetto alla situazione della Chiesa cattolica, che pur non essendo più "religione di Stato" gode di un regime pattizio privilegiato, quello del Concordato lateranense il cui accordo di revisione è stato approvato nel 1984.

4.2. Confessioni religiose diverse da quella cattolica: le intese

Nel documento della Presidenza del Consiglio si chiarisce che, nella prima fase di attuazione delle intese, la procedura non era disciplinata in via legislativa, ma seguiva una prassi che fu formalizzata solo con la legge 23 agosto 1988, n. 400, "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Viene poi descritto il lungo e complesso iter per ottenere l'intesa: la procedura prevede il previo riconoscimento della personalità giuridica della confessione stessa da parte del Ministero dell'interno, ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 (cfr. paragrafo 2.4 – Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto) e, una

volta espletato questo passaggio, la competenza passa al governo che, dopo un lungo iter e con l'ausilio anche di commissioni interministeriali dedicate, in dialogo con i rappresentanti delle organizzazioni religiose che richiedono l'Intesa, elabora una bozza. Quest'ultima viene sottoposta a una Commissione consultiva per la libertà religiosa (istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1997), composta da esperti e accademici e infine il testo dell'intesa, siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e dal rappresentante della confessione religiosa, è sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri. Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del rappresentante della confessione religiosa, il disegno di legge di approvazione dell'intesa è trasmesso al Parlamento che emana una legge di approvazione.²⁸

A oggi sono state concluse ed approvate con legge, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, le seguenti intese: con la Tavola valdese, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia, la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Buddhista italiana, l'Unione Induista Italiana e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG).

È stata firmata ma non ancora approvata con legge l'intesa tra lo Stato italiano e la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova.

La condizione delle minoranze religiose senza intesa, perché non è ancora stato completato l'iter o per il semplice fatto che esse non sono interessate a stipulare un patto con lo Stato, rimane dunque in Italia condizionata e limitante, a dispetto del dettato costituzionale che per queste minoranze, di fatto, viene disatteso, così come vengono violate le normative di riferimento approvate dal Consiglio dell'Unione Europea e formalizzate nelle Linee Guida sulla Libertà di Religione o Credo (FoRB) nel Giugno 2013. Nonostante l'Italia abbia aderito all'attuazione di queste linee guida, non vi è stato alcun miglioramento o adeguamento delle leggi per tutelare il diritto alla libertà di religione e credo delle minoranze religiose e non religiose. La situazione che, di fatto, sancisce l'esistenza di minoranze che godono di diritti diversificati, in base al loro status giuridico, come se ciascuna di esse venisse "tutelata" dallo Stato in base alla sua posizione in una

²⁸ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Segretario generale. Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali (Luglio 2013), L'Esercizio della libertà religiosa in Italia, pp. 17-18.

sorta di “classifica” che attribuisce a una maggiori diritti rispetto ad un’altra, viola palesemente sia la Costituzione sia gli obblighi di legge che lo Stato italiano ha sottoscritto.

4.3. Collegamenti con altri diritti umani

Le linee-guida FORB tendono a una sottolineatura dell'importanza che ha, nel corretto svolgersi della vita civile, l'equilibrio tra il diritto umano fondamentale alla libertà di religione, credo e coscienza con gli altri diritti umani e civili, *in primis* la tutela delle pari opportunità (ad esempio la parità di genere). Compito delle istituzioni non è, infatti, vigilare su uno o più diritti, ma sui diritti umani nella loro totalità. Sarebbe perciò auspicabile un approccio intrinsecamente interministeriale che di per sé esclude non soltanto qualunque forma di sperequazione, ma anche un’eventuale assenza di coordinamento fra le varie esigenze della società civile rappresentate dai rispettivi ministeri. La Costituzione italiana, inoltre, nel tutelare la libertà religiosa non pone alcuna restrizione in termini di pensiero, ma esclude ciò che è contrario “al buon costume”, dunque ciò che in qualunque modo possa avvilire o svilire la persona nella sua dignità; e fonda detta tutela sul principio di non-discriminazione, che in quanto tale si applica ad ogni forma di discriminazione. È naturalmente opportuno vigilare sempre affinché non si vengano a creare situazioni di conflitto.

5. Aree e assi d'intervento prioritarie

Il Centro Studi LIREC, nel corso delle sue attività, essendo a diretto contatto con diverse realtà minoritarie (religiose, spirituali e non religiose) presenti sul territorio italiano, ha constatato, come già detto in precedenza, alcune violazioni, più o meno gravi, dei diritti fondamentali e la mancata attuazione di quanto stabilito dalle Linee Guida da parte dell’Italia. È importante sottolineare che nella realizzazione del documento dell’UE è intervenuta attivamente anche la Conferenza delle Chiese Europee (CEC), che include rappresentanti delle chiese ortodosse, protestanti, anglicane e delle Chiese veterocattoliche. Il loro ruolo è stato cruciale, unitamente a quello di tutte le comunità religiose e spirituali e, in generale, della società civile. Infatti è solo unendo gli sforzi di questi diversi attori con le azioni intraprese dalle istituzioni che si può agire concretamente per la promozione e la difesa della libertà di religione e credo. Le chiese e la società civile, infatti, sono “a diretto contatto con le vittime delle violazioni dei diritti umani” (Comunicato CEC). Anche la Commissione dei vescovi della Chiesa cattolica romana

presso la UE (COMECE), si è riservata di verificare la realizzazione effettiva delle Linee Guida nel tempo.

Per l'attuazione effettiva delle Linee Guida FoRB il nostro Centro Studi ha identificato quattro assi di intervento:

- **Cultura nella vita pubblica e nella società**
- **Scuola (Istruzione e Formazione)**
- **Assistenza spirituale nelle strutture pubbliche**
- **Luoghi di culto**

5.1. Cultura nella vita pubblica e nella società

Questo asse di intervento è strettamente connesso con la promozione del rispetto, della diversità e della tolleranza²⁹ poiché la promozione della tolleranza religiosa, del rispetto della diversità e della comprensione reciproca sono essenziali per creare un ambiente favorevole alla piena fruizione della libertà di religione o credo da parte di tutti. Tale promozione si attua primariamente grazie a quelle risorse e strategie culturali che favoriscono il radicamento nella società di quei principi, quelle conoscenze e quelle attività che sviluppano comportamenti e pratiche virtuose. Le istituzioni possono intervenire in questo ambito attraverso il sostegno a tutti i livelli - facendo ricorso a tutti gli strumenti disponibili, compresi quelli finanziari³⁰ ad associazioni e persone della società civile che possiedano le conoscenze e le competenze necessarie in campo accademico a promuovere questi valori attraverso percorsi di avvicinamento e contatto con le diverse forme di aggregazione religiosa e spirituale o non religiosa presenti sul territorio italiano, al fine di superare qualsiasi pregiudizio o timore ingiustificato verso il “diverso” originati da informazioni false o parziali diffuse nel contesto sociale attraverso canali di vario genere.

A tal proposito segnaliamo il buon esito del “Progetto Conoscenza”, ideato e realizzato dal nostro Centro Studi. Tale progetto è finalizzato a favorire la conoscenza di minoranze religiose, spirituali e non religiose presenti sul nostro territorio, con il coinvolgimento di enti e strutture accademiche, in collaborazione sia con esponenti dei gruppi interessati sia con studiosi qualificati

²⁹ EU Guideliness on the promotion and the protection of freedom of religion or belief (FoRB), II B. 3.33.

³⁰ EU Guideliness on the promotion and the protection of freedom of religion or belief (FoRB), II B. 3.34c.

nel settore specifico d'interesse con esperienze concrete (osservazioni partecipanti, ricerche sul campo ecc.).

Dal 2018 al 2023 sono stati [realizzati sette Progetti](#), e altri sono in corso di realizzazione, su questi temi: La comunità islamica Ahmadiyya³¹, i Movimenti del potenziale umano³², La pratica dello Yoga nell'ambito del rapporto tra Oriente e Occidente³³, Donne di fede³⁴, Libertà di religione e sicurezza nello stato laico³⁵, Manifestare e diffondere la propria fede³⁶, Narrazione mediatica del fatto religioso.³⁷

I dati che emergono da questi progetti sono stati messi a disposizione del vasto pubblico, dei media e delle istituzioni attraverso video, pubblicazioni e approfondimenti. Riteniamo che le istituzioni dovrebbero sostenere e incoraggiare questo tipo di iniziative finalizzate a promuovere un'atmosfera di rispetto e tolleranza di tutte le forme minoritarie di aggregazione religiosa, spirituale e non religiosa. È inoltre da sottolineare il fatto che la diffusione di questo tipo di iniziative virtuose ha anche l'effetto di prevenire o allentare eventuali tensioni emergenti nella società.³⁸

5.2. Scuola (Istruzione e Formazione)

Questo asse di intervento si riferisce alle finalità e al funzionamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica, universitaria e alta formazione artistica, di ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito dell'istruzione scolastica il ministero definisce gli ordinamenti, le indicazioni nazionali per i curricula dei diversi gradi di istruzione e le linee guida, la formazione del personale scolastico, l'individuazione degli obiettivi e dei percorsi formativi e

³¹ Informazioni e video dell'evento sono disponibili a questo indirizzo: <https://lirec.net/eventi/2018/2/12/il-movimento-ahmadiyya-amore-per-tutti-odio-per-nessuno>

³² Informazioni e video dell'evento sono disponibili a questo indirizzo: <https://lirec.net/eventi/2018/10/26/convegno-movimenti-del-potenziale-umano>

³³ Informazioni e video dell'evento sono disponibili a questo indirizzo: <https://lirec.net/eventi/https://lirecnet/eventi/yoga>

³⁴ Informazioni e video dell'evento sono disponibili a questo indirizzo: <https://lirec.net/eventi/2020/2/25/donne-di-fede-diversit-spirituali-in-prospettiva-femminile>

³⁵ Informazioni e video dell'evento sono disponibili a questo indirizzo: <https://lirec.net/eventi/2021/10/3/lirec-organizza-convegno>

³⁶ Informazioni e video dell'evento sono disponibili a questo indirizzo: <https://lirec.net/eventi/2022/3/2/libert-di-manifestare-e-diffondere-la-propria-fede>

³⁷ Informazioni e video dell'evento sono disponibili a questo indirizzo: <https://lirec.net/eventi/2022/4/5narrazione-mediatica-fatto-religioso>

³⁸ EU Guidelines on the promotion and the protection of freedom of religion or belief (FoRB), II B. 3.34a.

la promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le Linee Guida dell'UE dedicano un paragrafo anche al particolare ruolo di questa istituzione nella promozione della libertà di religione o credo invitando “gli Stati a incoraggiare, tramite i sistemi d'istruzione e altri mezzi, il rispetto della diversità e la comprensione reciproca tramite la promozione di una conoscenza più approfondita della diversità di religioni e credo nell'ambito della propria giurisdizione”.³⁹

Rispetto a questo particolare aspetto l'Italia si trova in un'obiettiva situazione di inadempienza. La società italiana si è profondamente trasformata negli ultimi decenni e oggi include una molteplicità di forme religiose e spirituali alternative alla religione maggioritaria, quella cattolica, che in precedenza non esistevano. Secondo i dati pubblicati dal CESNUR, infatti, il 4,2% dei cittadini italiani appartiene a minoranze religiose, e, se si considerano tutti i residenti sul territorio, questa percentuale sale al 10,6%.⁴⁰

Il contesto attuale che, dunque, si configura sempre più multireligioso, richiede che l'istituzione scolastica statale si assuma la responsabilità di tener conto di questi cambiamenti, e promuova azioni tali da conseguire veramente gli obiettivi essenziali per i quali è stata istituita.

L'inadempienza dell'istituzione scolastica si manifesta attraverso alcuni elementi di criticità che vengono qui evidenziati in modo sintetico.

La scuola italiana offre ai giovani un sapere anacronistico, frammentato in diverse discipline inserite nei programmi scolastici in modo non organico e non rispondente all'attualità delle problematiche che ogni giorno interpellano i giovani e le loro famiglie. Non è previsto lo studio sistematico del fenomeno religioso. L'ora di religione cattolica settimanale, opzionale e confessionale è tenuta da docenti inviati dagli uffici competenti della Chiesa Cattolica, ma tale insegnamento non incide sui risultati scolastici come le altre discipline. Tale “menomazione” risulta evidente anche nelle possibili alternative previste per chi non frequenta l'ora di religione, tra le quali c'è la possibilità di uscire da scuola, di studiare autonomamente o di frequentare un altro insegnamento, altrettanto menomato. È proprio nelle possibili alternative all'ora di religione che si ha la misura del valore che è attribuito a questa disciplina, del tutto marginale.

³⁹ EU Guidelines on the promotion and the protection of freedom of religion or belief (FoRB), II B. 3.34b.

⁴⁰ M. Introvigne e P. Zoccatelli (a cura di), Religioni in Italia, <https://cesnur.com/il-pluralismo-religioso-italiano-nel-contesto-postmoderno-2/>, consultato il 20 novembre 2018.

Da questo quadro si evince quanto grave sia, nell'istituzione scolastica italiana, il distacco del fattore "religione" dalla vita reale, individuale e collettiva, nella quale, che piaccia o non piaccia, la religione (o la non credenza), esercita un influsso talora determinante. Basti pensare alle sfide quotidiane che i docenti devono affrontare, alle domande pressanti dei bambini e dei giovani di fronte alle stragi provocate dal terrorismo, alle richieste di aiuto di fronte alle affiliazioni di giovani a gruppi e movimenti minoritari, alla difficoltà di affrontare il "diverso" religioso, le forme di proselitismo "anomale" e i conflitti che talora si manifestano come sua conseguenza: di fronte a questa realtà l'istituzione scolastica appare inerte e incapace di gestire la complessità religiosa contemporanea, inadeguata di fronte alle sollecitazioni provenienti da cambiamenti sociali profondi, come la sfida del pluralismo religioso.

L'istituzione scolastica va dunque riformata e trasformata, per ottemperare a quanto richiesto nelle Linee Guida FoRB, e cioè "incoraggiare il rispetto della diversità e la comprensione reciproca tramite la promozione di una conoscenza più approfondita della diversità di religioni e credo nell'ambito della propria giurisdizione".⁴¹

Ciò è possibile solo se si aggiornano i programmi e i metodi, in modo che possa l'istituzione scolastica possa offrire un percorso educativo-scolastico ampio che promuova nei giovani una conoscenza trasversale e collaborativa e percorsi di conoscenza condivisa con i soggetti che vivono realtà religiose e culturali minoritarie.

A questo scopo, proponiamo alcune finalità che l'istituzione scolastica dovrebbe conseguire per adeguarsi alla società multireligiosa nella quale le giovani generazioni nascono e crescono:

- Favorire la conoscenza del fenomeno religioso, spirituale, non-religioso e anti-religioso come si manifesta nella storia e l'influsso del fatto religioso sulla realtà umana a tutti i livelli: dall'arte alla geografia, dalla politica all'architettura, dalla letteratura alla medicina, dall'etica alla giurisprudenza, all'educazione al lavoro...

- Aiutare nella comprensione delle cause complesse alla radice di tutti i fanatismi, fondamentalismi e terrorismi di matrice religiosa, compreso il fondamentalismo di matrice cristiana, islamica, buddhista, indu ecc.

- Inquadrare tutto il corpus di conoscenze in un approccio interdisciplinare al fenomeno religioso nelle sue diverse dimensioni, soprattutto storiche e filosofiche.

⁴¹ EU Guidelines on the promotion and the protection of freedom of religion or belief (FoRB), II B. 3.34b.

Per ciò che riguarda quest'ultimo punto, il nostro Centro Studi intende formulare una proposta concreta per una trasformazione dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche.

Riteniamo che tale insegnamento potrebbe configurarsi come “studio del pensiero religioso”. Poiché sempre più spesso si avverte la mancanza di conoscenze, da parte degli studenti, di elementi dottrinali essenziali della religione, è molto difficile che questi possano apprendere realmente il significato di opere filosofiche, letterarie e artistiche per le quali la religione è di importanza determinante. Sarebbe, dunque, auspicabile l'istituzione di una cattedra di “religione” così come esistono cattedre di filosofia, storia ecc., che potrebbe fornire agli alunni le conoscenze essenziali sulle correnti e gli esponenti fondamentali del pensiero ebraico, greco, cattolico, musulmano, dagli inizi fino ad oggi. Il programma di questa disciplina dovrebbe ovviamente essere in sintonia con quello delle altre discipline. Solo per fare un esempio, gli studenti acquisirebbero una conoscenza valida dell'Islam approfondendo le nozioni su un esponente di rilievo come Avicenna e non sarebbero più fuorviati dall'informazione che vede l'Islam collegato solo ad attentati terroristici. Questa disciplina potrebbe fornire ai giovani le conoscenze relative a teologi importanti come Edith Stein, Martin Buber, Karl Barth, così come gli studenti conoscono, grazie alla filosofia, Sigmund Freud, Karl Marx e Friedrich Nietzsche. L'insegnamento del “pensiero religioso”, inteso in questo senso, avrebbe tutte le potenzialità per contribuire alla formazione, nei giovani, al pensiero critico, grazie alla conoscenza degli autori e attori della storia religiosa europea.

Se tutti questi obiettivi trovassero effettiva realizzazione, allora l'istituzione scolastica sarebbe in grado di passare dalla promozione della conoscenza alla proposta di valori come questi:

- consapevolezza dell'importanza del fatto religioso nell'esistenza individuale e sociale
- rispetto della diversità religiosa
- superamento dei pregiudizi
- capacità di valutare criticamente il sistema informativo mediatico
- valorizzare la propria identità senza temere le altre identità e in dialogo con esse
- vedere nella diversità religiosa e spirituale un'opportunità creativa di scambio reciproco

Solo in questo modo l'istituzione scolastica italiana sarebbe in grado di ottemperare a quanto richiesto dalle Linee Guida ForB e divenire luogo privilegiato per l'educazione alla difesa dei diritti umani, la promozione del dialogo tra le fedi, l'effettiva realizzazione dell'inclusione

sociale, la prevenzione, partendo dai valori indicati in precedenza, di tutte le forme di radicalizzazione.

5.3. Assistenza spirituale nelle strutture pubbliche: caserme, ospedali e luoghi di detenzione.

Le disuguaglianze nella tutela della libertà religiosa si evidenziano chiaramente nelle situazioni concrete in cui le persone usufruiscono di assistenza spirituale in particolari condizioni: appartenenti alle Forze armate e di polizia, degenti in luoghi di cura o ristretti in luoghi di detenzione. Nel nostro paese, la situazione particolare di privilegio di cui gode la Chiesa cattolica fa sì che il personale addetto all'assistenza spirituale sia compreso tra quello assunto dalle varie amministrazioni, mentre per le altre confessioni religiose, anche se l'assistenza ai richiedenti è garantita, rimane a cura della confessione religiosa stessa, anche dal punto di vista economico.

Infatti per quanto riguarda la Chiesa cattolica, l'art. 11 della legge 25 marzo 1985, n. 121 stabilisce: "L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità".

Anche nel caso dell'assistenza nei luoghi di cura permane la situazione di disuguaglianza tra religione cattolica e altri culti: l'assistenza spirituale a fedeli di confessioni senza intesa (e rientranti nei c.d. "culti ammessi") rimane ancora disciplinata dall'articolo 5 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, in base al quale i ministri dei "culti ammessi" possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l'assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino, ma l'autorizzazione è condizionata al parere della direzione amministrativa del luogo di cura, come, per esempio, il protocollo di intesa firmato dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze "Umanizzazione del percorso clinico. Approvazione del Protocollo d'intesa con la Comunità Islamica per l'assistenza religiosa di pazienti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze". Si tratta indubbiamente di un esempio di buone pratiche che non sminuiscono la gravità dell'effettiva violazione del diritto alla libertà religiosa delle minoranze prive d'intesa, che rimane comunque soggetta al parere di singole istituzioni e come tale potrebbe essere revocata in qualsiasi momento.

L'assistenza spirituale a chi è sottoposto a regime di privazione della libertà personale, all'interno quindi degli istituti di detenzione e reclusione, secondo il decreto del Presidente della

Repubblica n. 230 del 2000, è assicurata per le confessioni dotate di intesa, a patto che gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale siano a carico della singola confessione religiosa. In questo contesto si segnala il caso particolare della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, la cui intesa è stata firmata ma non ancora approvata con legge e per questo motivo, così come per tutte le altre confessioni prive di intesa, l'ingresso dei ministri di culto preposti all'assistenza spirituale è sottoposto all'autorizzazione del direttore dell'istituto il quale può concedere al detenuto l'ingresso dei ministri di culto che siano indicati dal Ministero dell'interno. Se, come nel caso dei detenuti di fede islamica, non è stata approvata alcuna intesa, il direttore dovrà richiedere di volta in volta il parere del Ministero dell'interno sul ministro di culto che deve prestare assistenza spirituale.

5.4. Luoghi di culto

L'edilizia di culto è disciplinata in Italia dal diritto comune in materia di edilizia e urbanistica. Compete in particolar modo agli enti locali provvedere affinché tutte le confessioni religiose possano esercitare il culto liberamente, nell'ambito delle regole previste dalla normativa urbanistica. Quindi per la costruzione di edifici di culto è necessaria la concessione edilizia.

In base a quanto più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, tutte le confessioni religiose hanno diritto all'apertura di edifici di culto. La Corte ha inoltre affermato i medesimi principi per quanto riguarda il finanziamento pubblico destinato all'edilizia di culto. La costruzione di nuovi edifici è un'esigenza che la popolazione presenta all'autorità religiosa competente. In base alla revisione del Concordato gli edifici di culto della Chiesa cattolica non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per ragioni gravi e mediante un accordo con l'autorità ecclesiastica competente. Le norme inserite nell'intesa con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che sono più specifiche rispetto a quelle delle altre intese, prevedono che la costruzione di edifici del culto ebraico può essere finanziata dalle leggi in vigore in materia di edificabilità dei suoli. La legge n. 136 del 2 aprile 2001 all'articolo 2 comma 4 stabilisce inoltre: "I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi".

Si vede quindi come la tutela degli edifici di culto non è garantita in modo paritario alle confessioni presenti sul territorio, essendo disciplinata in modo molto rigoroso con la Chiesa

cattolica secondo il Concordato, con una normativa non identica per quanto riguarda le confessioni in possesso d'intesa, e in assenza di regole specifiche per le confessioni minoritarie. In caso ad esempio di esproprio, occupazione o demolizione di un immobile adibito a funzioni religiose non si applicano le stesse norme per tutte le confessioni, in contrasto con i principi stabiliti dalle linee-guida FoRB. In particolare, le linee-guida ricordano come l'articolo 18 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, nello stabilire il diritto di manifestare la propria religione, abbracci un'ampia gamma di azioni. La tutela della libertà di religione e credo implica il libero accesso ai luoghi di culto e la possibilità di riunirsi per celebrare le funzioni religiose.

Di fatto l'esempio delle moschee certifica come in assenza di una legge nazionale che regoli l'edilizia di culto tali diritti non siano pienamente garantiti. Al contrario, assistiamo alla frequente chiusura, per ragioni urbanistiche, di luoghi adibiti all'esercizio del culto, spesso riaperti in seguito all'intervento dei tribunali amministrativi. Il problema più frequente appare essere quello della destinazione d'uso dello spazio adibito per le funzioni, che causa l'intervento delle forze dell'ordine. La reazione più frequente da parte delle comunità è il ricorso presso i tribunali amministrativi, che in base al dettato costituzionale spesso hanno ribadito il diritto fondamentale alla pratica del credo religioso. Gli enti locali si trovano così nella situazione di dover da un lato vigilare sugli abusi edilizi e dall'altro garantire la libertà di religione. Soprattutto negli anni più recenti si è inoltre verificato il tentativo d'introdurre norme sull'edilizia di culto con l'obiettivo dichiarato di limitarne l'esercizio, tanto da essere soprannominate "leggi anti-moschee". La situazione è stata ben esemplificata da uno slogan del Coordinamento Associazioni Islamiche del Lazio: "Non c'è una norma per essere a norma".

Nel 2010 un importante pronunciamento del Consiglio di Stato ha stabilito che in assenza di una normativa apposita gli enti locali avrebbero il compito di garantire i diritti di culto mediante i censimenti e il piano urbanistico. Non risulta però che tutti i 7.594 Comuni italiani siano riusciti ad adeguarsi: si tratta di un obiettivo non semplice da conseguire, fermo restando il problema posto dal vuoto normativo. Si rende pertanto necessaria e urgente una normativa nazionale specifica per la regolamentazione dell'edilizia di culto che recepisca le sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, volta all'implementazione delle linee-guida FoRB e quindi a garantire la libertà religiosa in modo paritario a tutte le confessioni presenti sul territorio.

6. Conclusione

La situazione appena descritta mostra con ogni evidenza come l'Italia agisca da tempo in violazione dello spirito che anima le Linee Guida FoRB, e contravvenendo alle indicazioni di alcuni articoli nei quali si definisce qual è il “ruolo primario degli Stati nel garantire la libertà di religione e credo”: “Non esistono diritti assegnati in via esclusiva ai seguaci di una particolare religione o di un particolare credo: tutti i diritti relativi alla libertà di credere o di manifestare la propria religione o il proprio credo hanno carattere universale e devono essere rispettati su base non discriminatoria. Gli Stati devono fare in modo che i rispettivi sistemi giuridici forniscano a tutti garanzie adeguate ed efficaci per la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo applicabili su tutto il loro territorio senza esclusioni o discriminazioni e che tali disposizioni siano attuate adeguatamente. È dovere fondamentale degli Stati proteggere tutti gli individui che vivono nel loro territorio e sottoposti alla loro giurisdizione, comprese le persone con convinzioni non teiste o ateiste, appartenenti a minoranze e alle popolazioni indigene, e tutelare i loro diritti. Gli Stati devono fornire un trattamento paritario a tutti gli individui senza discriminazione fondata sulla loro religione o sul loro credo”.⁴²

In questa situazione le Linee Guida dell'UE richiedono alla società civile e ai difensori dei diritti umani di intervenire presso le istituzioni statali per segnalare le violazioni e collaborare per il superamento di ogni forma di discriminazione.

Il Centro Studi LIREC intende operare in questo spirito di collaborazione con ogni altra istituzione che possa svolgere la funzione di interlocutore valido e qualificato nell'ambito della difesa dei diritti delle minoranze religiose, spirituali e non religiose.

Ci auguriamo che questo contributo sia utile e dia inizio a un'azione comune che potrebbe essere davvero efficace poiché parte dall'ascolto dei diretti interessati, che hanno segnalato e segnalano costantemente le violazioni al nostro Centro Studi.

Il nostro compito è ascoltare, segnalare e, se possibile, indicare le vie utili per migliorare la situazione e difendere i diritti delle minoranze. Rimaniamo in dialogo con le istituzioni e rinnoviamo la nostra disponibilità.

⁴² EU Guidelines on the promotion and the protection of freedom of religion or belief (FoRB), II, n. 20-22.



CENTRO STUDI SULLA LIBERTA' DI RELIGIONE CREDO E COSCIENZA (LIREC)

DENOMINAZIONE

Il Centro Studi sulla Libertà di Religione Credo e Coscienza (LIREC) è un libero sodalizio di cultura, indipendente da partiti e da qualsiasi organizzazione religiosa, senza fini di lucro. Nasce da un progetto di alcune persone impegnate da anni in diverse forme di attivismo, studio, impegno e informazione nella difesa delle libertà.

DIRETTIVO

Prof. Pietro Nocita (Presidente Onorario)
Dott.ssa Raffaella Di Marzio (Direttrice)
Prof. Alberto Amitrani (Consigliere)
Isa Calabrese (Segretaria amministrativa)

<https://lirec.net/chi-siamo>

<https://lirec.net/attivita>

COMITATO SCIENTIFICO¹

Dott.ssa Anna Nardini

Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri collocata a riposo

On. Luigi Lacquaniti

Deputato - XVII Legislatura

Davide Romano

Direttore di Coscienza e Libertà Organo ufficiale dell'Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà Religiosa (AIDLR)

Mauro Bombieri

Responsabile comunicazioni ISKCON (Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna)

Ataul Wasih Tariq

Vice Presidente e Imam dell' Associazione Ahmadiyya Muslim Jama' at Italia

Paolo Narya Tosetto

Responsabile relazioni esterne Ananda Associazione

Silvio Palombo

Damanhur, Federazione di Comunità

Elisabetta Nistri

Presidente "Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo" Italia

Carmelo Persico

Assistente Relazioni Pubbliche - Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

Prof. Domenico Bellantoni

Docente di Psicologia della religione presso l' Università Pontificia Salesiana di Roma.

Prof. Laura Sabrina Martucci

Professore aggregato di Diritto ecclesiastico e canonico. Università degli Studi di Bari - Dipartimento di giurisprudenza

¹ La composizione del comitato scientifico è aggiornata 30 marzo 2023.

Prof. Stefania Palmisano

Professore Associato presso il Dipartimento di Culture Politica e Società dell'Università di Torino

Prof. Pamela Harris

Vice Rettore e Docente di Diritto, John Cabot University, Roma

Prof. Alessandra Vitullo

Ricercatrice presso L' Università degli Studi di Milano – Bicocca

Carmine Napolitano

Preside della Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose

Francesca Evangelisti

Membro della Commissione Globalizzazione e Ambiente (GLAM) della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Segretaria del Tavolo Interreligioso di Roma

<https://lirec.net/comitato-scientifico-1>

FINALITÀ GENERALI

Svolge attività finalizzate alla conoscenza e alla corretta informazione sulle diverse forme di aggregazione in qualche modo connesse a particolari scelte filosofiche, religiose e spirituali, che si caratterizzano come "alternative" o "minoritarie" nel contesto sociale in cui nascono e si sviluppano.

OBIETTIVI

- Difesa, attuazione e implementazione del programma FoRB emanato dal Consiglio dell'Unione Europea (*EU Guidelines on the promotion and protection of Freedom of Religion or Belief*) nel giugno 2013, in Italia e in Europa, nonché le raccomandazioni ricevute dallo Stato italiano in sede OSCE/ODIHR nel 2013 e 2014, in merito al rispetto della libertà di religione, credo e coscienza, che sono la base costitutiva dell'Associazione (art.2 - statuto).
- Monitoraggio, lo studio e la ricerca finalizzate alla conoscenza sia delle diverse forme di aggregazione, nate intorno a spiritualità, religioni o filosofie laiche, che delle esperienze fondate sulla non-credenza e l'agnosticismo, diffuse in Italia e in Europa;

- Monitoraggio e contrasto a tutte le forme di antisettarismo individuale o associativo, attraverso la diffusione di corretta informazione e la segnalazione alle Istituzioni italiane ed europee di ogni forma di discriminazione, persecuzione o istigazione all'odio nei riguardi di gruppi e associazioni religiose e spirituali minoritarie;
- Svolgimento di ogni attività utile per l'attuazione concreta dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che riconoscono la libertà di pensiero, di coscienza e di religione come diritto inviolabile senza discriminazioni;
- Promozione, con ogni utile strategia, del dialogo interreligioso e della pacifica convivenza tra individui e comunità ispirate a diverse credenze e filosofie, al fine di salvaguardare la salute della società laica, in cui i valori dell'uguaglianza sono più alti delle differenze tra i soggetti che la compongono.

<https://lirec.net/chi-siamo>

<https://lirec.net/attivita>

FONTI DI FINANZIAMENTO

Non gode di alcun finanziamento pubblico o privato e si finanzia solo con le quote dei soci e le libere donazioni.

Sito Web: lirec.net

Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNqsmA3NlyuLutre_whldVw

Pagina Facebook: <https://www.facebook.com/lireccentrostudi>

Gruppo Facebook: <https://www.facebook.com/groups/vocisulibertareligiosa>

Account Twitter: <https://twitter.com/CentroLirec>

Email: centrostudilirec@gmail.com

Cell: 3488299499